

IPOSTESI DI ACCORDO

(sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e dell'art. 12 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001)


Il giorno 10 marzo 2010, alle ore 10:00, nei locali della sede nazionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, per discutere, tra l'altro, delle problematiche legate alla partecipazione ai corsi per la progressione in carriera dei segretari comunali e provinciali in astensione obbligatoria per maternità.


Dopo ampia discussione in merito, le parti,

- vista la proposta del 1° febbraio 2010 con cui il Comitato per le Pari Opportunità di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 465/1997 indica i criteri e le azioni necessarie al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro e in relazione allo sviluppo professionale, con particolare riferimento all'accesso ai corsi di formazione e alle modalità di svolgimento degli stessi;
- tenuto conto che l'attività lavorativa deve essere organizzata in maniera tale da garantire l'assenza di ogni discriminazione tra lavoratore e lavoratrice e che la PA deve favorire le pari opportunità sia nell'accesso al lavoro sia nella formazione e soprattutto nella progressione in carriera;
- ritenuto opportuno evitare disparità di trattamento nella partecipazione ai corsi da parte di uomini e donne, in particolare delle lavoratrici madri in stato di gravidanza nel periodo di astensione obbligatoria;
- tenuto conto che ogni condizione che pone la donna in situazioni di diversità, in ragione della propria maternità, rispetto ai colleghi uomini costituisce discriminazione di tipo sessuale;
- valutato che la possibilità di partecipare ai corsi per la progressione in carriera rappresenti un fattore posto a tutela delle lavoratrici madri, le quali non si vedrebbero private, a causa della coincidenza con il periodo di astensione obbligatoria per maternità, dell'opportunità di seguire il normale percorso di carriera dei segretari comunali e provinciali;
- rilevato che l'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro è stato concepito dal legislatore a tutela della maternità e che occorre comunque assumere ogni utile iniziativa per evitare la lesione di altri diritti parimenti garantiti;
- reputato di dover consentire la partecipazione e la conclusione dei corsi ai segretari donne in condizione di astensione anche obbligatoria che ne facciano domanda;
- considerato che le innovazioni tecnologiche in dotazione della SSPAL consentono alle lavoratrici che si trovano nello stato di cui sopra la partecipazione ai corsi di formazione Spe.S. e Se.F.A, adottando tecniche di formazione assistita a distanza (e-learning);
- evidenziato che tali corsi prevedono già alcuni moduli di formazione assistita a distanza (e-learning);
- tenuto conto che le azioni positive per garantire le pari opportunità ed evitare ogni discriminazione debbono essere compatibili con la normativa vigente;








CISL FP
D. De Luca


UNSCP


Diego Fedal


- considerato che il D.Lgs. n. 165/2001, all'art. 7, comma 1, prevede che "Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro" e l'art. 57 che le pubbliche amministrazioni "garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare";

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Nell'organizzazione dei corsi di formazione Spe.S. e Se.F.A, la SSPAL è tenuta a predisporre moduli di formazione assistita a distanza (e-learning), al fine di consentire la partecipazione e il completamento dei corsi anche da parte delle lavoratrici che si trovino in periodo di astensione obbligatoria, compatibilmente con le condizioni di salute delle persone interessate opportunamente documentate.

ART. 2

Per le donne che si trovino in parziale coincidenza con il periodo di astensione obbligatoria la soglia d'assenza fisica nella formazione in aula consentita è del 30%.

Roma, 10 marzo 2010

La delegazione trattante di parte pubblica dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali:

Prof.ssa Ida NICOTRA

Dott.ssa Giovanna MARINI

Dott. Carmelo CARLINO

Le OO.SS. di categoria:

Fp CGIL

CISL Fps

UIL Fpl - Ansal

UNSCP

Confasal/Fenal - DiCCAP